



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA DESTINATA ALLE ATTIVITÀ DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO (LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 10 SETTEMBRE 2001

Art. 1 – Periodo e luogo di svolgimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione del LUNA PARK che si svolge annualmente a Como, durante le Festività Pasquali, nell'area appositamente attrezzata.

2. L'area di cui al comma precedente è individuata con provvedimento della Giunta Comunale nel quale viene altresì definito l'organico delle attrazioni partecipanti al Luna Park, assicurando un equilibrato rapporto tra attrazioni di grandi, medie e piccole dimensioni, nel rispetto delle disposizioni previste in questo regolamento nonché delle norme tecniche e di quelle volte a garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.

3. L'attività del Luna Park nel periodo di cui al comma 1 è stabilita in 24 giorni continuativi, pari a 21 giorni lavorativi e 3 giorni destinati alle associazioni benefiche ed alle scuole del comasco, in forma gratuita, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di prolungare la permanenza del parco divertimenti fino al massimo di una settimana, qualora periodi prolungati di maltempo od altre cause di forza maggiore abbiano influito negativamente sulla regolare effettuazione del parco divertimenti.

Il periodo di svolgimento del Luna Park è determinato annualmente dal Dirigente del Settore Attività Produttive.

Art. 2 – Domande di partecipazione

1. Gli esercenti di spettacoli viaggianti che intendono partecipare al Luna Park devono presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande spedite con lettera raccomandata si intendono presentate nel giorno in cui sono state spedite e a tal fine fa fede la data del timbro postale.

3. Le domande spedite con altro mezzo si intendono presentate il giorno in cui sono pervenute al Comune di Como; in tal caso fa fede il timbro progressivo a data.

4. Nella domanda di partecipazione, oltre alle generalità, al codice fiscale e alla residenza del richiedente, dovranno essere specificati:

- A) il nome dell'attrazione, come da elenco ministeriale, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68;
- B) la superficie e la forma geometrica dell'attrazione comprensiva di casse, pedane, cancelli e altri ingombri, nonché le dimensioni espresse in metri lineari delle roulotte o autocaravan di abitazione.

Alla domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente allegata una copia autenticata – nei modi di cui all'art. 18 e all'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dei seguenti documenti:

- certificato di collaudo della attrazione (valido per il periodo di effettuazione del Luna Park);
- licenza comunale valida su tutto il territorio nazionale.

5. La presentazione della domanda di partecipazione al Luna Park oltre il termine del 15 gennaio di ciascun anno comporta automaticamente, senza eccezioni, l'esclusione dal parco divertimenti per l'anno di riferimento.

6. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione per rinuncia o senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde 10 punti del punteggio acquisito di cui alla lettera A) dell'art. 3 punto 3.

Qualora l'assenza si verifichi per due manifestazioni consecutive il punteggio di cui alla lettera

A) dell'art. 3, comma 3, è azzerato.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni 3 anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, sempreché la richiesta pervenga al Comune almeno entro il 31 gennaio dell'anno della manifestazione.

Art. 3 - Rilascio delle concessioni

1. Il procedimento Amministrativo per l'esame delle domande di concessione di suolo pubblico all'interno dell'area destinata al Parco Divertimenti, ha inizio dal momento del ricevimento della relativa richiesta, sia che la domanda venga presentata direttamente al Comune, sia nel caso in cui essa venga spedita mediante lettera raccomandata; il procedimento Amministrativo, di competenza del Settore Attività Produttive, deve concludersi entro il termine di cui al successivo comma 2.

2. Le concessioni di suolo pubblico ai singoli esercenti per la partecipazione al Parco divertimenti sono rilasciate dal Dirigente del Settore Attività Produttive almeno 30 giorni prima della data di inizio del Parco divertimenti.

3. Le concessioni delle aree del Luna Park agli esercenti vengono rilasciate sulla base della graduatoria generale di anzianità predisposta dal Settore Attività Produttive secondo i seguenti criteri:

A)	Anzianità di frequenza al Parco Divertimenti con attrazione della medesima tipologia (grande, media o piccola)	punti 10 (per ogni anno)
B)	Anzianità di domanda continuativa per la medesima tipologia	punti 2 (per ogni anno)
C)	Anzianità di esercizio con la medesima tipologia	punti 1 (per ogni anno)
D)	Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante in base a precedenti autorizzazioni Ministeriali e attuali licenze d'esercizio	punti 0,50 (per ogni anno)

I requisiti di cui alle lettere A) e B) sono accertati dal Settore Attività Produttive, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio ad iniziare dall'anno 1995.

I requisiti di cui alle lettere C) e D) possono essere documentati anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato o dal rappresentante legale della organizzazione di categoria a cui egli sia associato.

Il punteggio di cui alla lettera A) del presente comma rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra della medesima tipologia, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 4. Il punteggio di cui alle lettere A), B) e C) è azzerato per gli anni che precedono l'ultima variazione di tipologia.

4. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la conseguente collocazione in graduatoria ai fini della ammissione al parco; in caso di parità nel punteggio è data precedenza all'attrazione che presenti maggiori caratteristiche di "novità" rispetto alle altre collocate in graduatoria con il medesimo punteggio globale. Ove ciò non sia riscontrabile è data precedenza all'esercente con maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti dello Spettacolo Viaggiante, come determinato nel comma 3 lett. D) dell'art. 3.

5. La graduatoria, di cui ai commi precedenti, viene utilizzata, con le medesime modalità e criteri, anche nel caso di sostituzioni per mancata partecipazione al Parco Divertimenti (in caso di rinuncia, aspettativa, ecc.).

Le sostituzioni di cui sopra opereranno solo rispetto ad attrazioni corrispondenti come tipologia: pertanto le attrazioni grandi sono sostituite con altre attrazioni grandi, le medie con altre medie, le piccole con altre piccole.

6. Al fine di assicurare il rinnovamento parziale del Parco Divertimenti 4 posteggi (corrispondenti ad una attrazione grande, una media e due piccole) vengono riservati annualmente a nuove attrazioni alle seguenti condizioni:

- l'ammissione ha carattere del tutto eccezionale e vale solo per l'anno di riferimento

indicato nell'atto di concessione;

- l'attrazione ammessa secondo le modalità indicate nel successivo art. 9 deve avere caratteristiche di assoluta novità rispetto alle altre già ammesse nel Parco sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 3.

7. Nessun esercente può essere titolare di due concessioni all'interno del parco Divertimenti, fatta eccezione per le attrazioni aggiuntive (pugnometri e simili) di dimensioni inferiori a mq. 2 la cui ammissibilità è comunque subordinata alla preventiva verifica della disponibilità di idonei spazi.

8. La limitazione di cui al comma 7 non si applica alle imprese che nel periodo 1995-2001 abbiano partecipato al Luna Park con più di una attrazione. Tale beneficio tuttavia non si estende al subentrante per atto tra vivi, fatti salvi i diritti acquisiti (vale a dire che chi fosse subentrato per atto tra vivi nel periodo 1995-2001 è per il momento trattato come gli altri titolari di più di un'attrazione).

9. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per i due titolari dell'attrazione "ottovolante" che nel periodo 1995-2001 hanno preso parte al Luna Park alternandosi tra loro di anno in anno, continua ad applicarsi tale modalità di partecipazione, fino all'eventuale sostituzione di una o entrambe le attrazioni con attrazioni di altro tipo. In questo caso a entrambi gli esercenti è riconosciuto un punteggio di anzianità di frequenza pari al doppio degli anni di partecipazione, dedotto il punteggio per eventuali anni *di* assenza a norma dell'art. 2, comma 6. Da tale data entrambi gli esercenti sono collocati con il predetto punteggio nella graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 4 – Cambio di attrazione – Ampliamento di superficie

1. L'esercente utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 3 è ammesso a partecipare al Luna Park con una attrazione diversa da quella dell'anno precedente, perché della medesima tipologia e alle seguenti condizioni:

- a) che l'inserimento della nuova attrazione non determini problemi di natura tecnica all'interno del Parco divertimenti;
- b) che l'ingombro della nuova attrazione non sia superiore al 10% della superficie precedentemente occupata per le attrazioni grandi e medie e al 20% per le attrazioni piccole;
- c) che il cambio riguardi attrazione che abbia caratteristiche di novità rispetto alle altre ammesse al Parco, ad eccezione delle piccole attrazioni che sono ammesse nel numero massimo di due per lo stesso tipo.

2. L'ampliamento di superficie di ogni singola attrazione potrà essere concesso una sola volta ogni 5 anni di partecipazione effettiva al Parco.

3. L'accoglimento della domanda di ampliamento è comunque subordinato alla preventiva verifica della disponibilità di idonei spazi all'interno del Parco, fatti comunque salvi i diritti di terzi.

4. Le richieste di cambio di attrazione e di aumento della superficie devono essere inoltrate entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al Parco Divertimenti, di cui all'art. 2, comma 5; in caso contrario le richieste non vengono tenute in considerazione.

Art. 5 – Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari al Parco divertimenti i banchi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i banchi di vendita di dolci.

2. La collocazione delle attività complementari nell'area del Parco dovrà essere realizzata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni ammesse a parteciparvi.

3. Per tali attività si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 6 – Commissione Tecnica

1. Una speciale Commissione Tecnica composta da n. 5 operatori del Luna Park designati, anno per anno, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di categoria maggiormente

rappresentative ha il compito di provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi riferiti al Parco Divertimenti.

2. La Commissione Tecnica, per lo svolgimento dei compiti di competenza, collaborerà con gli uffici pubblici comunali e non, interessati alla organizzazione del Parco Divertimenti.

3. Almeno 20 giorni prima della data di inizio del Parco Divertimenti la Commissione Tecnica deve predisporre una planimetria riportante la sistemazione delle attrazioni all'interno del Parco Divertimenti.

Art. 7 – Subingresso

1. Nei casi di trasferimento della titolarità di una attrazione per atto tra vivi o a causa di morte, al soggetto subentrante viene riconosciuta integralmente l'anzianità già acquisita dal dante causa, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3.

2. Il subentrante deve dimostrare l'effettivo trasferimento della titolarità della attrazione a suo favore.

Art. 8 – Disposizioni contro il maltrattamento di animali.

1. Per il rispetto e la tutela degli animali è vietato agli esercenti del Luna Park offrire animali di qualsiasi specie come premio di vincite in gare e/o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

Art. 9 – Attrazioni "Novità"

1. Sono considerate "Novità" quelle attrazioni che non presentino alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle ammesse al parco ai sensi dell'art. 3 e non costituiscano semplici innovazioni e/o modifiche di attrazioni esistenti.

2. L'inserimento di attrazioni "novità" è subordinato alla preventiva verifica della loro ammissibilità quanto ad ingombro rispetto alle altre attrazioni presenti nel Parco sulla base della graduatoria di cui all'art. 3, alle quali è comunque assicurata priorità di partecipazione.

3. La concessione viene rilasciata "una tantum" e vale esclusivamente per l'anno di riferimento.

4. Le attrazioni "novità" sono inserite in una graduatoria a se stante predisposta sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 3.

5. L'esercente ammesso a partecipare al Parco Divertimenti ai sensi del presente articolo non può partecipare allo stesso titolo, con la medesima attrazione, per i successivi 4 anni.

Art. 10 – Norme di comportamento

1. Il titolare dell'attrazione ammessa al Parco è tenuto a gestirla direttamente; è vietata ogni forma di subconcessione; nel caso di accertata inosservanza delle presenti disposizioni viene disposta la revoca della concessione, con conseguente esclusione del titolare dal Parco Divertimenti.

2. La presenza degli operatori al Luna Park è obbligatoria per tutti i giorni previsti nell'atto di concessione, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati. Il titolare della concessione può essere autorizzato, in tali casi, a farsi rappresentare ai sensi degli artt. 8 e 93 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

3. Gli operatori del Luna Park devono assicurare la massima pulizia dell'area data in concessione.

4. È vietata la diffusione della musica e l'uso di impianti di amplificazione dopo le ore 23,30.

5. La reiterata inosservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo comporta la revoca della concessione, con esclusione del titolare dal Parco Divertimenti.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché di quanto stabilito nel precedente articolo 8 comporta inoltre l'esclusione dell'esercente dal Parco Divertimenti dell'anno successivo.

7. Gli operatori del Luna Park sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dai

competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

8. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 9 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano lo spettacolo Viaggiante, alle Circolari Ministeriali di attuazione, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo Regolamento, nonché ai Regolamenti Comunali in materia di Occupazione di Suolo Pubblico.